

# TARSU: illegittima l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani senza criteri quantitativi

Cass. Sez. Trib. 11 aprile 2026, n. 9129 ord. - Di Pisa, pres.; Lo Sardo, est. - Rosai Pontini Società Agricola Semplice (avv. Albanese) c. Comune di Aprilia (LT). (*Casa con rinvio Comm. trib. reg. Lazio, Sez. Latina 10 luglio 2018*)

## **Imposte e tasse – TARSU - Illegittima l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani senza criteri quantitativi.**

*Dopo le riforme normative, spetta ai Comuni stabilire se i rifiuti speciali non pericolosi siano assimilabili a quelli urbani, ma tale assimilazione deve avvenire sia in base a criteri qualitativi che quantitativi. La sola previsione qualitativa (cioè il tipo di rifiuto) non è sufficiente: è necessario anche valutare la quantità, per garantire la sostenibilità del servizio pubblico di smaltimento. Se il Comune non prevede entrambi i criteri, la delibera di assimilazione è illegittima e può essere disapplicata dal giudice. In tal caso, si applica la disciplina dei rifiuti speciali, che può comportare esenzioni o riduzioni della superficie tassabile, se il contribuente dimostra lo smaltimento autonomo. (nella fattispecie, la Corte d'appello ha errato perché non ha verificato il criterio quantitativo previsto dal regolamento comunale).*

(Omissis)

### FATTO

1. La "Rosai Pontini Società Agricola Semplice" ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio - sezione staccata di Latina il 10 luglio 2018, n. 4872/18/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 11/E del 24 dicembre 2014 da parte del Comune di Aprilia (LT), notificato il 14 gennaio 2015, per l'insufficiente versamento della TARSU relativa agli anni 2008 e 2009 per l'importo complessivo di Euro 11.973,65, in relazione ad immobile sito nel medesimo Comune, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Aprilia (LT) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Latina il 25 ottobre 2012, n. 1208/5/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure - che aveva respinto il ricorso originario della contribuente - sul presupposto che il potere regolamentare dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani era stato conservato dall'art. 21, comma, 2, lett. g), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, potendo la deliberazione relativa costituire titolo di riscossione, indipendentemente dall'approvazione da parte dello Stato dei nuovi criteri di assimilabilità previsti dall'art. 18, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Il Comune di Aprilia (LT) non si è costituito con controricorso, ma si è limitato al deposito - con nota di accompagnamento - di procura ad litem per partecipare all'eventuale udienza di discussione.

### DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi.  
Preliminarmente, si rileva che, ai sensi del primo comma dell'art 370 cod. proc. civ., la parte contro cui è diretto il ricorso, la quale non abbia depositato il controricorso, ma soltanto la procura al difensore, non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale (tra le tante: Cass., Sez. 5, 30 settembre 2011, n. 20029): in mancanza di tale evenienza, quindi, essa deve considerarsi intimata (come, nel caso di specie, l'ente impositore).
2. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e della risoluzione emanata dal Ministero delle Finanze il 9 dicembre 2014, n. 2/DF/2014, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di appello che, con la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 29 giugno 1998, n. 35, e con il regolamento approvato con la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 19 marzo 1999, n. 13, il Comune aveva deciso l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), c), d) e f), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza prevedere criteri quantitativi di assimilazione in rapporto alle superfici imponibili.
  - 2.1 Il predetto motivo è fondato.
  - 2.2. Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Codice dell'ambiente").  
Nell'ambito di tale successione di norme, il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ha inciso in modo significativo sui criteri di



tassazione dei rifiuti in quanto ha introdotto un nuovo sistema incentrato sulla tariffa (TIA 1), in sostituzione di quello precedente incentrato sul tributo. L'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che ha istituito la nuova "tariffa" sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, ha poi previsto, al comma 1, che: "La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11", il quale recita che: "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti".

Poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori, sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale, per effetto dell'art. 1, commi 183 e 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Finanziaria 2007"), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU. L'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, infine, disposto che: "Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i Comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti".

Dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011 (per tale excursus, tra le tante: Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2021, n. 17032; Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 19091; Cass., Sez. Trib., 24 settembre 2024, n. 25520; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2025, n. 21973).

2.3 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, questa Corte ha già statuito che, per effetto dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128, la quale ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, è venuta meno l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il quale ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche.

Con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono, quindi, decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari, in quanto con l'entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 è stato restituito ai Comuni (tra le tante: Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2019, nn. 9610 e 9612; Cass., Sez. 5, 24 maggio 2019, nn. 14197 e 14198; Cass., Sez. 5, 16 luglio 2019, n. 18988; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2021, n. 17032; Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 19091; Cass., Sez. Trib., 24 settembre 2024, n. 25520; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2025, n. 21973) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche "per qualità e quantità" (art. 21, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22).

Il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, emanato in attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel titolo I ("Gestione dei rifiuti"), che: a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 2, commi 1 e 2); b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc.), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della "gestione" degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d); c) sono rifiuti "urbani", tra l'altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g), mentre sono 7 rifiuti "speciali", tra l'altro, quelli "da attività commerciali" (art. 7, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. e); d) i Comuni "effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa"; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, "le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio", nonché "l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento"; la privativa suddetta "non si applica (...) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati" (dall'1 gennaio 2003, "alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati", ai sensi dell'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. e) e g), e comma 7).

Come in precedenza già evidenziato, l'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha istituito la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (usualmente denominata TIA, "tariffa di igiene ambientale"), in sostituzione della soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, "ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori" (comma 10), e disponendo altresì che "sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua" detta attività (comma 14).



Dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, istitutivo della TARSU, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dall'art. 67, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) (tra le tante: Cass., Sez. 5, 13 maggio 2015, n. 9731; Cass., Sez. 6-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5, 15 novembre 2021, n. 34299; Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, n. 17123; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2025, n. 8843).

L'art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che nella fase transitoria può essere applicato dai Comuni anche ai fini della TARSU, nell'approvare il "metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani", prevede, infatti, non già l'esenzione dall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione. Ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, a norma del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la possibilità di sottrarsi entro certi limiti alla privativa comunale; presupposto dell'esonero, e della conseguente riduzione proporzionale del tributo, è la qualificazione del rifiuto come assimilabile all'urbano.

Dunque, l'esercizio della potestà regolamentare dei Comuni assume a riferimento i criteri contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, che risulta ancora attuale grazie a una serie di rinvii contenuti nel c.d. "Codice dell'ambiente", in attesa dei nuovi decreti ministeriali sul punto. Il c.d. "Codice dell'ambiente" (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) è entrato in vigore il 29 aprile 2006 solo parzialmente, causando l'abrogazione di una serie di norme tra cui, all'art. 264, comma 1, lett. i), il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disponendo però che, al fine di assicurare che non vi fosse soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa alla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, continuassero ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti previsti dalla parte IV.

In particolare, ed in conclusione, l'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riservando alla competenza dello Stato "la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani", ha previsto che: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani". Tale decreto non è stato adottato. Dal suo canto, la norma transitoria contenuta nell'art. 265, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme di attuazione della parte IV. Così come esplicitato dall'art. 1, comma 184, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base alla quale, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si continuano ad applicare le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disponendo la permanenza delle norme regolamentari e tecniche di disciplina dei rifiuti sino all'attuazione del "Decreto Ronchi".

2.4 Per cui, la normativa di cui all'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è applicabile in assenza di provvedimenti attuativi (Cass., Sez. 5, 13 aprile 2019, nn. 7142, 7143, 7144, 7145 e 7146; Cass., Sez. 5, 5 settembre 2019, n. 22231). La definizione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani avrebbe dovuto essere attuata mediante l'adozione di apposito regolamento emanato con decreto e, in assenza del previsto regolamento, si continuano ad applicare i criteri per l'assimilazione previsti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984 (Cass., Sez. 5, 13 aprile 2018, n. 9214).

Ne discende che, in tema di TARSU, per effetto dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994, n. 146, venendo meno l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo l'art. 21, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, attributivo ai Comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire dall'annualità d'imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari.

2.5 Tanto premesso, occorre verificare se, ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sia sufficiente un criterio qualitativo, e quindi la mera riconducibilità del rifiuto ad una delle tipologie di cui alla deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, o sia necessario combinare tale criterio con quello quantitativo, che renda almeno astrattamente possibile uno smaltimento degli stessi ad opera del servizio pubblico di raccolta. Tale verifica ha una evidente ricaduta sulla legittimità o meno di quelle disposizioni dei regolamenti comunali che prevedono l'assimilazione del

rifiuto sulla base del solo criterio qualitativo e non anche di quello quantitativo.

Su tale questione, deve rilevarsi, all'interno di questa stessa Sezione della Corte, la presenza di pronunce in apparente contrasto.

Secondo un precedente orientamento, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, presuppone, necessariamente, la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali, poiché l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato prescindere dalla sua quantità (tra le tante: Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2011, n. 30719; Cass., Sez. 5, 13 giugno 2012, n. 9631; Cass. Sez. 6-5, 24 luglio 2013, n. 18018; Cass., Sez. 6-5, 24 marzo 2014, n. 6902; Cass., Sez. 6-5, 16 marzo 2015, n. 5143; Cass., Sez. 5, 13 luglio 2017, n. 17268, 17269 e 17270; Cass., Sez. 5, 28 marzo 2018, n. 7647).

Da tale indirizzo si è apparentemente discostato un più recente arresto (Cass., Sez. 5, 13 aprile 2018, n. 9214), affermando che, ai sensi degli artt. 7, 10e 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale, e ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non ne individui le caratteristiche quantitative e qualitative, spettando al contribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene.

2.6 I due orientamenti sono tuttavia passibili di una composizione, che trova conforto nell'interpretazione letterale e sistematica del dato normativo, se applicati entrambi con le seguenti precisazioni. L'utilizzo del criterio combinato della qualità e quantità trova il suo principale argomento giustificativo nella lettera dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che, nel definire le competenze del Comune in materia, al comma 2, lett. g, fa riferimento ad una "assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento".

Tale doppio criterio corrisponde anche alla ratio legis, da individuarsi sia nella necessità di escludere ogni ipotesi di danno ambientale correlato alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto assimilato, sia in quella di assicurare una gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni ispirata a principi di efficienza, efficacia ed economicità; è evidente che tali finalità possono essere garantite solo predeterminando, almeno astrattamente, la quantità di rifiuto assimilabile conferibile, non essendo ipotizzabile un servizio pubblico di smaltimento di potenzialità illimitata rispetto ad un rifiuto per definizione non uguale a quello urbano, seppure ad esso assimilabile perché non pericoloso.

Predeterminare se un rifiuto è assimilabile o meno per qualità e quantità è, dunque, accertamento preliminare indispensabile, in quanto, nel caso in cui la potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge ai Comuni sia stata correttamente esercitata, il contribuente non potrà mai beneficiare di una esenzione totale dal tributo, sebbene l'intera superficie imponibile sia produttiva di rifiuti assimilati e si avvalga per l'intero dello smaltimento; in tal caso, infatti, egli avrà solo diritto ad una riduzione della tariffa, prevista dall'art. 49, comma 14, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2.7 Nell'ipotesi in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale, per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà, invece, nel campo di operatività dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di rifiuti speciali prevedeva all'art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la possibilità di una esenzione o riduzione delle superfici tassabili.

2.8 È noto che il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare ex art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "E", dettato dall'interesse, di rilevanza pubblica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se, ed in quanto, legittimi.

Ne consegue che detto potere deve essere esercitato - purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato - anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto (tra le tante: Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5, 13 giugno 2012, n. 9631; Cass., Sez. 5, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 1952; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez. 6-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2020, n. 28254; Cass., Sez. 5, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5, 5 maggio 2022, n. 14302; Cass., Sez. Trib., 29 agosto 2023, n. 25435; Cass., Sez. Trib., 26 novembre 2024, n. 30505; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2025, n. 14665).

Disapplicata la delibera comunale, l'esercizio illegittimo del potere di assimilazione potrà essere equiparato al mancato esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del Comune, rispetto al quale si è già affermato da questa Corte che non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono



soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (applicabile *ratione temporis*), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (tra le tante: Cass., Sez. 5, 26 gennaio 2018, n. 1975; Cass., Sez. 5 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. Trib., 20 luglio 2023, n. 21604; Cass., Sez. Trib., 24 settembre 2024, n. 25520; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2025, n. 21973).

L'art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede che: "Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta".

Va, infine, ricordato che l'esonero da tassazione previsto dal citato art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio integra comunque un'eccezione, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare (tra le tante: Cass., Sez. 5, 31 luglio 2015, n. 16235; Cass., Sez. 6-5, 5 settembre 2016, n. 17662; Cass., Sez. 5, 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5, 23 settembre 2017, n. 21250; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5, 5 maggio 2022, n. 14302; Cass., Sez. Trib., 29 agosto 2023, n. 25435; Cass., Sez. Trib., 26 novembre 2024, n. 30505; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2025, n. 14665), e che la facoltà di individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale di riduzione, attribuita ai Comuni dalla stessa norma, esige uno specifico esercizio regolamentare, restando, in difetto, le superfici esenti da tassazione (Cass., Sez. Un., 30 marzo 2009, n. 7581; Cass., Sez. 5, 13 giugno 2012, n. 9630; Cass., Sez. 5, 28 aprile 2017, n. 10548; Cass., Sez. 5, 26 gennaio 16 2018, n. 1975; Cass., Sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5, 22 aprile 2022, nn. 12848 e 12850; Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039).

2.9 Su tali premesse, la sentenza impugnata non ha tratto le dovute conseguenze dalla citata giurisprudenza di legittimità, limitandosi a rigettare puramente e semplicemente l'appello della contribuente, senza pronunciarsi "in merito ai criteri di assimilabilità in termini quantitativi in funzione dei rifiuti prodotti rapportati alle superfici tassate" (pagina 8 del ricorso per cassazione).

3. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione

tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di appello che l'atto impositivo era stato fondato su una delibera comunale di assimilazione basata su criteri meramente qualitativi.

3.1 Il predetto motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.

4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

*(Omissis)*